



DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - D. Lgs. 209/03 e s.m.i. - L.R. 24/02 e s.m.i. - Ditta FERVIVA ROTTAMI S.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Don Minzoni: approvazione progetto e rilascio autorizzazione per l'esercizio di un Centro di raccolta per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi (operazioni R13 e R4 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), da ubicarsi in Boves, Via Tetti Giuta 4.

(Rif. Pratica archivio n. 188 classifica 08.18.03)

IL DIRIGENTE



Premesso che:

- in data 13 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è stata presentata, dalla Ditta FERVIVA S.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo - Partita IVA 03322100045 - intesa ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio di un Centro di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti (operazioni R13 e R4 di cui all'Allegato C) alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), da effettuarsi nel Comune di Boves, Via Tetti Giuta, 4;
- l'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 prevede - come già l'art. 27 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. - la convocazione di un'apposita Conferenza regionale per la valutazione dei progetti degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, per l'acquisizione e valutazione di tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali, nonché la competenza della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze della Conferenza medesima, all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione della realizzazione e gestione dell'impianto;
- il summenzionato art. 208 del D.Lgs. 152/2006 prevede che all'istruttoria dei progetti si proceda mediante apposite Conferenze provinciali, formate da diversi rappresentanti degli Enti locali interessati; inoltre, l'articolo predetto dispone che l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante dello strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
- con nota del 19 ottobre 2009, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento relativo all'istanza in argomento, e convocato per il 24 novembre 2009, la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i. e all'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito

11 APR 2011

osservazioni istruttorie per iscritto, i Responsabili dei Servizi Provinciali Viabilità - Assetto del Territorio - Risorse Idriche ed Energetiche, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, il Responsabile Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Boves, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. CN1 di Cuneo, i Sindaci dei Comuni limitrofi, nonché la Ditta FERVIVA S.r.l., quale soggetto richiedente l'approvazione progettuale e l'autorizzazione;

- alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:

- il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e due Istruttori Tecnici, per il Settore Tutela Ambiente della Provincia;
- un Funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Piemonte (A.R.P.A.) - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- il Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Boves;
- il Vice Sindaco del Comune di Roccavione;
- il Titolare e un consulente tecnico per la Ditta FERVIVA S.r.l.;

- i partecipanti alla Conferenza di Servizi, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici e gestionali, alla luce delle osservazioni sollevate e ravvisata la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa, hanno concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la Ditta si è impegnata a trasmettere;

- con nota prot. n. 64807 del 2 dicembre 2009, la Provincia ha chiesto l'invio della documentazione integrativa, volta a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;

- la Ditta FERVIVA S.r.l., in data 28 aprile 2010, ha fornito le integrazioni in risposta alla suddetta nota;

- al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, è stata convocata, in data 8 giugno 2010, la seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i Responsabili dei Servizi provinciali Assetto del Territorio - Risorse Idriche ed Energetiche - Viabilità della Provincia di Cuneo, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, l'A.S.L. CN1 - Servizio Igiene Pubblica di Cuneo, il Responsabile Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Boves, i Sindaci dei Comuni limitrofi, nonché la Ditta FERVIVA S.r.l., quale soggetto richiedente l'approvazione progettuale e l'autorizzazione;

- alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:

- il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e tre Istruttori Tecnici, per il Settore Tutela Ambiente della Provincia;
- un Funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Piemonte (A.R.P.A.) - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
- un Assessore per il Comune di Peveragno;
- l'Assessore all'Ecologia ed il Responsabile dell'Area Urbanistica per il Comune di Boves;
- il Titolare ed un consulente tecnico per la Ditta FERVIVA S.r.l.;

- i partecipanti alla Conferenza di Servizi, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, alla luce delle osservazioni sollevate e ravvisata la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti e documentazione integrativa, hanno concordato sul fatto di non esprimere ancora pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la Ditta si è impegnata a trasmettere;

- la Ditta FERVIVA S.r.l., in data 24 settembre 2010, ha fornito la documentazione integrativa richiesta, di cui è stata trasmessa copia a tutti i soggetti interessati;

- al fine di proseguire l'istruttoria dell'istanza in questione, è stata convocata, in data 25 ottobre 2010, la terza Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della legge 241/90 e s.m.i., alla quale sono stati invitati, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i Responsabili dei Servizi provinciali Assetto del Territorio - Risorse Idriche ed Energetiche - Viabilità della Provincia di Cuneo, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, l'A.S.L. CN1 - Servizio Igiene Pubblica di Cuneo, il Responsabile Ufficio Tecnico ed il Sindaco del Comune di Boves, i Sindaci dei Comuni limitrofi, nonché la Ditta FERVIVA S.r.l., quale soggetto richiedente l'approvazione progettuale e l'autorizzazione;

- alla predetta Conferenza Provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Tecnico, per il Settore Tutela Ambiente della Provincia;
 - un Funzionario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente del Piemonte (A.R.P.A.) - Dipartimento Provinciale di Cuneo;
 - il Responsabile dell'Area Urbanistica per il Comune di Boves;
 - un consulente tecnico per la Ditta FERVIVA S.r.l.;
- la succitata Conferenza di Servizi si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli all'approvazione progettuale ed al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi, previo l'invio di ulteriori chiarimenti e precisazioni;
- in data 29 dicembre 2010, la Ditta FERVIVA S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta a seguito della Conferenza di Servizi, successivamente modificata e integrata in data 20 gennaio 2011;
- con istanza pervenuta al prot. n. 16907 del 23 febbraio 2011, la Ditta FERVIVA S.r.l. ha chiesto che il provvedimento autorizzativo venga rilasciato in capo alla Ditta FERVIVA ROTTAMI S.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Don Minzoni - P.IVA 03322100045 – ed operativa in Boves, Tetti Giuta, 4;
- alla luce di quanto sopra, risulta che il progetto di cui trattasi è approvabile e che la realizzazione e l'esercizio dello stesso devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute **negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento** e che recepiscono, tra l'altro, le prescrizioni evidenziate dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;

Premesso altresì che l'istante:

- deve ottemperare al disposto dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativo al formulario di identificazione dei rifiuti, che deve essere compilato nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 145 del 01.04.1998, fatto salvo dall'art. 193, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
- nelle more dell'operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), deve provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico rifiuti;
- è tenuto a comunicare annualmente all'Autorità competente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, in conformità ai disposti dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;
- nel caso in cui i veicoli inutilizzabili giungano al centro muniti di targa, deve provvedere alla radiazione dei medesimi; in ogni caso non è possibile procedere allo smontaggio, alla messa in sicurezza ed al trattamento dei veicoli prima di aver proceduto alla radiazione di cui sopra;
- nel caso in cui i veicoli inutilizzabili giungano al centro muniti di targa, deve provvedere alla radiazione dei medesimi; in ogni caso non è possibile procedere allo smontaggio, alla messa in sicurezza ed al trattamento dei veicoli prima di aver proceduto alla radiazione di cui sopra;

Visti

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 recante "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla Regione Piemonte ed agli enti locali della regione.", pubblicato sul Supplemento

Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001, che, all'art. 2, stabilisce che dalla data della sua pubblicazione decorre l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla Regione Piemonte alle Province;

- la D.G.R. n. 29 -1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*, pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 269/L del 10 dicembre 2010 ed entrato in vigore il 25.12.2010;

- la Parte Quarta del decreto succitato che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in attuazione alle direttive comunitarie;

- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

- l'art. 265, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 che fa salve - fino all'adozione delle corrispondenti specifiche norme attuative del decreto stesso - le norme regolamentari che disciplinano lo smaltimento dei rifiuti;

- il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e s.m.i., fatto salvo dall'art. 227, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 152/2006;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale a norma dell'art.12 della L. 18 giugno 2009, n.69"*, che abroga e sostituisce il D. Lgs. 18 febbraio 2005, n.59 *"Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"*;

- la Legge Regionale 24.10.2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

- l'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 24/2002 delega alle Province i provvedimenti di approvazione dei progetti e di rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997 e s.m.i. (alla data dell'istanza art. 208, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- la D.G.R. n. 20-192 del 26/06/2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. 22/97", così come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/07/2000;

- il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 30 luglio 1997, n. 436-11546;

- il Programma provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale 21 dicembre 1998, n. 142/5;

- il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.";

- il D.M. 17 dicembre 2009 istitutivo del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), come modificato dai DD.MM. 15/02/2010, 9/7/2010 e 28/9/2010;

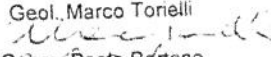
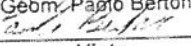
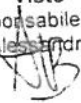
atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;
visto il Decreto Presidenziale 9/2011 del 28 febbraio 2011;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
visto lo Statuto provinciale vigente;
visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DISPONE

- 1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge Regionale 24/2002 e s.m.i. e dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i., la realizzazione di un Centro di raccolta per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi (operazioni R13 e R4 dell'Allegato C alla Parte IV° del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), da ubicarsi in Boves, Via Tetti Giuta, 4, presentato dalla Ditta FERVIVA ROTTAMI S.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Don Minzoni - P.IVA 03322100045 - **nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;**
- 2) **di autorizzare, sino a tutto il 28.02.2021**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della L.R. 24/2002 e s.m.i. e dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta FERVIVA ROTTAMI S.r.l., con sede legale in Borgo San Dalmazzo, Via Don Minzoni, all'esercizio ed alla gestione delle operazioni di cui sopra, presso l'impianto sito in Boves, Via Tetti Giuta, 4, **nel rispetto delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;**
- 3) **di dare atto che**, una volta realizzate le opere in progetto ed avviato l'esercizio delle operazioni di recupero di cui al presente provvedimento, verrà cancellata l'iscrizione n. 412 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti speciali non pericolosi assentita in capo alla medesima Ditta con provvedimento n. 11 del 21.04.2010 e s.m.i.;
- 4) **di dare atto che** i rifiuti ammessi all'impianto sono riportati nel succitato Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 5) **di dare atto che** il responsabile tecnico dell'impianto è il Sig. Sardo Roberto, nato a Cuneo il 15.02.1958 ed ivi residente in Viale dei Angeli, 102, il quale deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere le mansioni oggetto della presente autorizzazione;
- 6) **di dare atto che**, qualora la gestione dell'impianto venga affidata ad un soggetto terzo, questi dovrà essere obbligatoriamente iscritto all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 7) **di dare atto che** l'istante deve provvedere al versamento delle garanzie finanziarie tali da assicurare, in ogni momento, la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. Tali garanzie devono essere versate - entro 120 giorni dalla presentazione del verbale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di cui al Suballegato 1 - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;

- 8) **di dare atto** che ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, sono svolte dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;
- 9) **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA TERRITORIO
Dott. Luciano FANTINO

Estensori: Geol. Marco Tonielli  Geom. Paolo Bertone 
Visto Responsabile U.A. Dott.ssa Alessandra Barsanti 

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI R13 E R4 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) SITO IN BOVES, VIA TETTI GIUTA 4, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA FERVIVA ROTTAMI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN DALMAZZO, VIA DON MINZONI.

L'impianto deve essere realizzato, secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, come modificata ed integrata dai successivi elaborati, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'impianto deve essere adeguato al D.Lgs. 209/03 e s.m.i. e al D.Lgs. 151/05 e s.m.i. e dotato dei seguenti settori:

a)	Stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento di messa in sicurezza e bonifica
b)	Trattamento dei veicoli fuori uso
c)	Deposito delle parti di ricambio
d)	Stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi
e)	Stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi recuperabili
f)	Zona per adeguamento volumetrico
g)	Deposito veicoli trattati

- l'impianto e le aree destinate alla messa in riserva ed al recupero dei rifiuti devono essere allestiti in conformità alle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
- l'istante deve sempre garantire, sia nella fase di realizzazione ed allestimento dell'impianto che nella successiva gestione dello stesso, il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini;
- la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante la realizzazione dell'impianto;
- l'impianto deve risultare completamente recintato in modo tale da impedire l'accesso, fatta eccezione per gli addetti ai lavori ed al personale degli Organi di controllo. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello nel quale verrà indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica, specificando il divieto di accesso a personale non autorizzato;
- tutte le prescrizioni tecniche previste dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
- le pavimentazioni, sia interne che esterne ai capannoni, devono essere dimensionate in modo tale da risultare idonee all'uso cui sono destinate (con valutazioni specifiche per quanto riguarda i transiti, i carichi dinamici e statici);
- è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso all'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'impianto;
- i settori nei quali sono suddivise le aree di stoccaggio rifiuti devono essere indicati mediante opportuna segnaletica orizzontale e devono avere pavimentazioni impermeabili, realizzate in modo da garantire un'adeguata resistenza meccanica ai carichi alle quali sono sottoposte e con adeguata resistenza ai rifiuti presenti presso il deposito;
- la tenuta dell'impermeabilizzazione delle aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio dei rifiuti deve essere garantita nel tempo, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta degli eventuali versamenti accidentali;

ALLEGATO 2

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI R13 E R4 DELL'ALLEGATO C DELLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) SITO IN BOVES, VIA TETTI GIUTA, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA FERVIVA ROTTAMI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN DALMAZZO, VIA DON MINZONI.

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, dal D.Lgs. 151/05 e s.m.i., dalla L.R. 24/02, dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili.

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata, come modificata ed integrata dai successivi elaborati presentati, purché compatibili con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
2. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. i rifiuti devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate in progetto ed evidenziate negli elaborati tecnici agli atti;
4. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - b) devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
 - c) è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area;
5. per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso devono essere eseguite le operazioni previste nell'Allegato I, comma 5, del D.Lgs. 209/03, riassunte nella tabella che segue:

Operazioni per la messa in sicurezza	
a)	<i>rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse</i>
b)	<i>rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili</i>
c)	<i>rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali gli airbag</i>
d)	<i>prelievo del carburante e avvio a riuso</i>
e)	<i>rimozione, con raccolta e deposito secondo le modalità fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nei veicoli fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate</i>
f)	<i>rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego</i>
g)	<i>rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB</i>
h)	<i>rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio</i>

6. nel caso in cui i veicoli bonificati (carcasce) vengano conferiti a soggetti che operano in procedura semplificata (punto 5.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 5-02-98), devono, altresì, essere rimossi i componenti in plastica recuperabili (quali paraurti, cruscotti, serbatoi,

- contenitori di liquidi, etc.) ed i pneumatici, in modo da avviare tali componenti a successive fasi di recupero nelle rispettive filiere;
7. devono essere definite precise modalità operative per la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB, il loro stoccaggio separato ed il loro conferimento ad impianti autorizzati a ricevere rifiuti contenenti PCB con l'adozione, in generale, delle precauzioni e delle cautele contenute nella Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Tali modalità devono essere redatte per iscritto ed il relativo documento reso disponibile agli Organi di controllo;
 8. se i veicoli bonificati (carcasce) vengono sottoposti a riduzione volumetrica, il documento interno di cui al punto precedente deve altresì riportare i controlli, da effettuarsi prima di procedere alla pressatura, tali da garantire che tutti i componenti pericolosi siano stati effettivamente rimossi durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica del veicolo fuori uso;
 9. i rifiuti pericolosi derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli fuori uso, nonché le parti di ricambio recuperate, devono essere stoccati esclusivamente in settori dotati di apposita copertura;
 10. tutti i contenitori devono essere chiaramente etichettati con la data di arrivo, i codici C.E.R. dei rifiuti ed i codici di pericolo significativi ed un numero di riferimento od un codice identificativo univoco che permetta la loro identificazione nelle operazioni di controllo delle giacenze ed il loro abbinamento alle registrazioni di pre-accettazione e di accettazione. Ogni etichetta deve essere sufficientemente resistente per restare attaccata al contenitore e deve essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito;
 11. le aree utilizzate per il deposito delle materie prime secondarie derivanti dall'attività dovranno essere chiaramente identificate e opportunamente separate tra le diverse tipologie e in particolar modo dai rifiuti;
 12. il cassone contenente i motori deve essere a tenuta stagna, dotato di valvola per lo svuotamento e la raccolta degli oli e dotato di opportuna copertura;
 13. i veicoli da sottoporre a bonifica e messa in sicurezza, devono essere ordinatamente stoccati, nelle aree individuate, senza essere accatastati l'uno sull'altro;
 14. è fatto obbligo di ammasso ordinato, nelle aree all'uopo predisposte, dei rottami e delle carcasse di autoveicoli, allestendo eventuali cataste di altezza non superiore a quella della recinzione perimetrale del sito ed in ogni caso comunque non superiore ai cinque metri;
 15. durante le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli, devono essere adottate opportune precauzioni in modo da raccogliere ogni sversamento accidentale, impedendo che eventuali liquidi possano raggiungere le aree non coperte dell'impianto, finendo direttamente nel sistema di raccolta delle acque meteoriche;
 16. per limitare la produzione di polveri durante le ordinarie attività di lavorazione, la ditta deve prevedere una pulizia delle superfici di movimentazione con frequenza giornaliera;
 17. lo stoccaggio dei copertoni deve essere sottoposto a trattamento disinfestante contro lo sviluppo della zanzara tigre;
 18. è fatto obbligo di comunicare semestralmente alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte - Settore Programmazione Gestione Rifiuti - l'/gli impianto/i di destinazione dei rifiuti contenenti PCB, indicando le tipologie e le quantità dei rifiuti di che trattasi. Tale comunicazione non è necessaria per quei soggetti che, nel semestre di riferimento, non hanno provveduto a conferire tali rifiuti a soggetti terzi;
 19. i residui derivanti dal funzionamento del sistema di depurazione devono esser gestiti ed avviati a recupero o smaltimento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 20. **per quanto concerne la messa in riserva ed il recupero dei rifiuti pericolosi:**
 - a) la superficie del settore di conferimento deve essere impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che, in maniera accidentale, possano fuoriuscire o durante le operazioni di movimentazione o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - b) il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate. Tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento da tenere per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

- c) sono autorizzati i rifiuti speciali pericolosi precisati nella tabella dell'**Allegato 3** del presente provvedimento. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
- d) il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a quello riportato nel dettaglio nell'**Allegato 3** del presente provvedimento;
- e) le modalità, le capacità massime di stoccaggio ed i tempi massimi di permanenza dei rifiuti speciali pericolosi autorizzati sono dettagliati nella tabella dell'**Allegato 3** del presente provvedimento; le capacità massime di stoccaggio, calcolate sulla base di densità medie, devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione nel deposito dei rifiuti;
- f) i rifiuti, identificati da diversi codici CER, nel medesimo settore di stoccaggio devono essere stoccati separatamente. E' vietata la commistione e la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia nei singoli settori di stoccaggio;
- g) deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
- h) i serbatoi fissi o mobili, utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi, devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% della capacità degli stessi;
- i) se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi viene effettuato in un serbatoio (o fusto) fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso in cui nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- j) per lo stoccaggio dell'olio esausto, prodotto dalle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli, devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392;
- k) relativamente ai recipienti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
 - i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni autorizzate;
 - i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
 - i contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
- l) i rifiuti incompatibili devono essere stoccati in modo tale da evitare il reciproco contatto, onde escludere la formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossico-nocivi ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore;
- m) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di smaltimento;
- n) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- o) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

21. per quanto concerne la messa in riserva ed il recupero dei rifiuti non pericolosi:

- a) tutte le superfici interessate dalla movimentazione dei rifiuti (deposito e operazioni di carico e scarico) devono essere opportunamente impermeabilizzate;
- b) le modalità di stoccaggio, le capacità massime stoccabili ed i tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti speciali non pericolosi autorizzati sono riportati nell'**Allegato 3** del presente provvedimento; ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo; le capacità massime di stoccaggio, calcolate sulla base di densità medie, devono in ogni caso essere compatibili con le prescrizioni dettate dal presente provvedimento in merito alla corretta gestione nel deposito dei rifiuti;

- c) il quantitativo annuo massimo complessivo di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore al quantitativo riportato nelle tabelle dell'**Allegato 3**;
 - d) le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate con apposita cartellonistica riportante la tipologia dei rifiuti stoccati ed il relativo codice C.E.R.;
 - e) i recipienti contenenti i rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento e movimentazione;
 - f) i contenitori destinati allo stoccaggio dei rifiuti devono essere disposti in modo tale da garantire una facile ispezionabilità ed una sicura movimentazione;
 - g) lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi idropotabili, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche e di impianti fognari);
 - h) nello specifico, nel caso di utilizzo di contenitori quali cassoni, gli stessi devono inoltre essere obbligatoriamente dotati di sistemi di chiusura superiore;
22. per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dall'attività, lo stesso deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 183, c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora il deposito temporaneo non rispetti le suddette condizioni, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
 23. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata garantendo la protezione delle apparecchiature dismesse, le quali non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero; in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer;
 24. nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature;
 25. deve essere installato, in ingresso all'impianto, un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
 26. la pavimentazione, ove vengono movimentati i cassoni, deve essere mantenuta integra ed impermeabile;
 27. per qualunque tipo di sversamento accidentale di rifiuti, la Ditta deve adottare ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti; in particolare, è fatto obbligo di conservare presso il deposito, in perfetta efficienza, adeguati sistemi di contenimento di versamenti accidentali di rifiuti;
 28. è vietata l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee;
 29. i sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche proposti nella documentazione tecnica devono essere mantenuti sempre efficienti ed in buono stato di manutenzione; in particolare, con frequenza almeno semestrale, deve essere effettuato e documentato un adeguato intervento di pulizia di tutti i comparti dell'impianto di trattamento, nonché di asportazione dei fanghi e delle sostanze oleose in esso accumulatisi;
 30. nel caso d'eventi eccezionali, con presenza di versamenti di rifiuti che interessano il sistema di drenaggio e/o di trattamento delle acque di dilavamento meteorico, le porzioni interessate da contaminazione devono essere adeguatamente ripulite nel più breve tempo possibile;
 31. i residui derivanti dal funzionamento e/o dalla manutenzione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche devono essere recuperati o smaltiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
 32. deve essere garantito il monitoraggio del corretto funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche; in particolare, la verifica della corretta funzionalità delle componenti dell'impianto e della necessità d'interventi di manutenzione deve essere condotta e documentata con frequenza almeno mensile;
 33. deve essere garantita in ogni momento la facile ispezionabilità dei contenitori dei rifiuti;
 34. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna;

35. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori ambientali;
36. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio, approvati dai competenti Vigili del Fuoco, di cui deve esserne costantemente garantita la funzionalità; devono nel contempo essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nel deposito;
37. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto;
38. la destinazione finale dei rifiuti, deve risultare presso un impianto debitamente autorizzato (trattamento, recupero o smaltimento finale); è vietato il conferimento dei rifiuti ad ulteriori impianti di messa in riserva in conto terzi, fatta salva la necessità preventivamente documentata e comunicata agli Organi di controllo;
39. qualora, per determinate tipologie dei rifiuti riportati alle tabelle di cui all'Allegato 3, si ravvisi la possibilità di effettuare un recupero e/o un trattamento presso impianti autorizzati o che sono iscritti nel registro dei soggetti recuperatori ex art. 216 D.Lgs. 152/06, diversi da quelli indicati nella documentazione allegata all'istanza, il conferimento ai medesimi deve essere comunicato, **con preavviso di almeno 7 giorni**, alle Autorità di controllo;
40. l'impianto deve essere gestito evitando, per quanto possibile, che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate, secondo quanto previsto dall'Allegato V della Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
41. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
42. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
43. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
44. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
45. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata almeno 20 giorni prima dalla variazione. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
46. devono essere comunicati - entro il termine sopra indicato e su carta legale - eventuali variazioni del tipo e del numero delle attrezzature usate, nonché del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;
47. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
48. la ditta deve provvedere - non oltre 180 giorni dalla data di cessazione di esercizio delle operazioni autorizzate - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
49. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante lettera **RACCOMANDATA A.R.**;
50. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
51. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
52. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
53. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
54. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, documentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
55. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in

oggetto e deve inoltre intendersi integrata dalle prescrizioni contenute nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i., nella L. R. 24/02 e s.m.i., nelle norme tecniche di cui al D. Lgs. 151/05, nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa vigente.

ALLEGATO 3

DITTA: FERVIVA ROTTAMI S.R.L. ***

SEDE DELL'IMPIANTO: Comune di Boves, Via Tetti Giuta, 4 ***

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Comune di Boves, F. 1 mapp.le 368, 372 ***

OPERAZIONI AUTORIZZATE: (operazioni R13, R4 dell'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ***

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI IN INGRESSO

C.E.R.	Quantità in ingresso (t/anno)	Quantità stoccata (t)	Quantità stoccata (m ³)	Tempo permanenza (gg.)	Settore stoccaggio	Operazione di recupero
160104*	600	10	20	30	AV	R13/R4
160209*, 160210*, 160213*, 160211*, 200135*, 160215*, 200123*	35	5	15	60	AR	R13
150110*, 150111*	50	1	3	60	15	R13
170410*	88	2	3	60	11	R13

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN INGRESSO

Codici C.E.R. autorizzati	Quantità in ingresso (t/anno)	Quantità stoccata (t)	Quantità stoccata (m ³)	Tempo permanenza (gg.)	Settore stoccaggio	Operazioni di recupero
12 01 01, 12 01 02, 12 01 13, 12 01 21, 12 01 99	1030	50	25	60	8	R13/R4
15 01 04	80	5	25	60	14	R13/R4
12 01 03, 12 01 04	50	10	6	60	9	R13/R4
17 04 11	180	15	10	60	10	R13/R4

17 04 05, 19 10 01, 19 12 02, 20 01 40, 11 02 99, 11 05 01, 11 05 99, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 01, 19 10 02, 19 12 03, 16 01 16, 16 01 17, 16 01 18	5846	50	30	60	12	R13/R4
15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02	20	10	30	60	1	R13
02 01 04, 07 02 99, 12 01 05, 15 01 02, 16 03 06, 17 02 03, 19 12 04, 16 01 19, 20 01 39, 07 02 13	110	10	30	60	2	R13
15 01 01, 19 12 01, 20 01 01	250	6,5	10	60	4	R13
03 01 01, 03 01 05, 03 01 99, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 36	100	13	30	60	5	R13
15 01 05, 15 01 06, 20 01 37	130	5	10	60	6	R13
16 03 04, 20 01 36, 16 02 16, 16 02 14	115	10	10	60	AR	R13/R4

RIFIUTI PERICOLOSI IN USCITA

C.E.R.	Quantità annua (t)	Quantità stoccata (t)	Quantità stoccata (m ³)	Tempo permanenza (gg.)	Settore stoccaggio
13 02 05*, 13 02 06*, 16 01 07*, 16 06 01*, 20 01 33*, 16 01 08*, 16 01 09*, 16 01 10*, 16 01 11*, 16 01 13*, 16 01 14*, 16 01 21*, 16 06 02*, 16 08 07*, 15 02 02*, 16 06 03*	57,6	10	8	60	CV

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN USCITA

Codici C.E.R. autorizzati	Quantità annua (t)	Quantità stoccata (t)	Quantità stoccata (m ³)	Tempo permanenza (gg.)	Settore di stoccaggio
16 01 03	30	8	10	60	3
16 01 06	420	30	40	60	EV
16 01 12, 16 01 22, 16 01 99, 16 08 03, 16 01 15, 15 02 03, 16 08 01	1,6	1	0,5	60	DV
16 06 04, 16 06 05, 20 01 34	0,5	0,5	0,3	60	7
20 01 36, 16 02 14	115	10	7	60	CR
16 02 16, 16 03 04		5	3	60	ER

